



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

src859001@istruzione.it - src859001@pec.istruzione.it - <http://www.aurispa-noto.edu.it>

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI

Circ. n. 134

Ai docenti
Scuola primaria
Scuola secondaria 1° grado

Oggetto: Trasmissione Ordine del giorno Collegio docenti – Criteri di ammissione/non ammissione

Si fa riferimento alla circolare n. 133 prot. 2347 dell'8/06/2024 di convocazione del Collegio dei docenti per il giorno 10 giugno p. v. e si trasmette il relativo O.d.g.:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera di adozione dei criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato (allegati)
3. Delibera di adozione deroghe per la validità dell'anno scolastico (allegate)

L'accesso alla riunione avverrà tramite il link seguente:

<https://meet.google.com/atx-vgwi-swd>

Il Dirigente scolastico
f.to* Enzo Michelangeli

* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2, D.lgs. 39/1993



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

sric859001@istruzione.it - sric859001@pec.istruzione.it - <http://www.aurispa-noto.edu.it>

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI

Ai Docenti
Scuola primaria
Scuola sec. 1° grado

Oggetto: Proposta criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva/all'Esame di Stato –
Deroghe alla validità dell'a. s.

Premesso che la normativa vigente, **D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62** "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", stabilisce che:

Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
- 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*
- 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*
- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*
- 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.*
- 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.*



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

src859001@istruzione.it - src859001@pec.istruzione.it - <http://www.aurispa-noto.edu.it>

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI

Tenuto conto dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 62/2017, riguardante gli interventi in itinere da attivare per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la valutazione di non ammissione alla classe successiva è pertanto da ritenersi assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nel caso in cui venga presentata in sede di scrutinio finale una valutazione negativa, la stessa sarà accompagnata dalla documentazione, da allegare al verbale dello scrutinio, relativa agli interventi messi in atto per migliorare i livelli di apprendimento dell'alunno per il quale viene proposta una valutazione non sufficiente.

Il Collegio Docenti del IV I. C. "G. Aurispa" attraverso l'individuazione di criteri generali omogenei per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di licenza media, persegue l'obiettivo di assicurare pari trattamento a tutti gli alunni, sia nell'ambito di uno stesso Consiglio sia nelle diverse classi dell'Istituto, attenendosi ai principi di una valutazione trasparente ed adottando i criteri deliberati dal medesimo Collegio Docenti. Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali e al fine di uniformare i criteri da utilizzare per le prossime operazioni di valutazione alunni, **il Collegio dei Docenti, nella seduta del 10 giugno 2024, delibera l'adozione dei criteri in seguito indicati di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto ai fini dell'ammissione/non ammissione alla classe successiva.**

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta all'unanimità da tutti i docenti della classe (D.Lgs 62/2017).

Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame:

- l'evoluzione dell'intero percorso educativo-didattico dell'alunno/a con particolare riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza
- la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull'alunno/a e sul processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e all'autostima
- la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti

La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzi:

1. le ragioni di tale eccezionale provvedimento;
2. gli interventi di recupero e sostegno effettuati;
3. la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato;
4. la comunicazione sistematica alle famiglie (verbali di colloqui, altra documentazione) relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il miglioramento;
5. di aver tenuto conto, nella valutazione degli alunni con genitori stranieri, delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il livello delle discipline (avanzato-intermedio-base- in via di acquisizione), descrivendo opportunamente nel giudizio globale il processo e lo sviluppo degli apprendimenti



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

src859001@istruzione.it - src859001@pec.istruzione.it - <http://www.aurispa-noto.edu.it>

C.F. 83000710893 - C.M. SRC859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI

Alunni con certificazione di disabilità

L'eventuale non ammissione alla classe successiva di alunni con certificazione di disabilità, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI: consiglio di classe, insegnante di sostegno, operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogista, famiglia dell'allievo, oltre al Dirigente Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola primaria.

La non ammissione può essere deliberata all'unanimità o a maggioranza per la scuola secondaria di primo grado, **mentre deve essere deliberata all'unanimità per la scuola primaria, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione nella quale sia ampiamente documentato il percorso di recupero.**

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SEC. 1° GRADO

La non ammissione deve essere motivata e formulata in base a dei criteri che non possono essere il mero numero delle discipline non sufficienti.

L'approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un *continuum* che consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e l'attenzione ai processi di crescita.

Il ruolo del Consiglio di classe è decisivo perché l'accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all'anno successivo siano coerenti.

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l'itinerario formativo di ogni singolo alunno: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare.

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere **la non ammissione** alla classe successiva, il Consiglio di classe tiene conto dei **seguenti criteri**:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
2. Sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.
4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.
5. Presenza di gravi e concordanti insufficienze.
6. Una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione dell'anno scolastico (è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale).
7. Non aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese, predisposte dall'Invalsi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

sric859001@istruzione.it - sric859001@pec.istruzione.it - <http://www.aurispa-noto.edu.it>

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI

I criteri su esposti non sono alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspetti, più o meno incisivi a seconda dei casi specifici, dell'unica motivazione alla non ammissione.

Casi particolari saranno discussi nell'ambito del Consiglio di classe che possiede tutti gli elementi di valutazione.

Nella delibera di non ammissione, il giudizio dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

LA NON AMMISSIONE QUINDI VIENE DELIBERATA QUALORA:

- non sussistano le condizioni per le quali l'alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi minimi formativi personalizzati
- l'alunno necessiti di ulteriori interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il tempo effettivamente disponibile
- l'alunno non possieda le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe successiva e/o l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione.

La non ammissione deve essere poi accompagnata da adeguata motivazione che evidenzia:

- 1) gli interventi di recupero e sostegno effettuati realmente;
- 2) la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di miglioramento sostenibili per ciascuno alunno e le modalità di valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato;
- 3) la comunicazione sistematica alle famiglie (lettere, altra documentazione) relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il miglioramento.

Alunni con certificazione di disabilità

Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo Ciclo o l'ammissione condizionata al solo fine del rilascio di attestato di credito scolastico, se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia ritenuto idoneo per una valutazione positiva. L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI: consiglio di classe, insegnante di sostegno, operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogo, famiglia dell'allievo, oltre al Dirigente Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.

La non ammissione può essere deliberata all'unanimità o a maggioranza per la scuola secondaria di primo grado, mentre deve essere deliberata all'unanimità per la scuola primaria, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione nella quale sia ampiamente documentato il percorso di recupero.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

src859001@istruzione.it - src859001@pec.istruzione.it - <http://www.aurispa-noto.edu.it>

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI

CRITERI DI DEROGA ALLA VALIDITA' DELL'A. S.

Nel caso di frequenza inferiore ai tre quarti del monte orario previsto, deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 giugno 2024 (ex d.lgs 62/2017)

1. Assenze per motivi di salute, certificabili.
2. Alunno con disabilità con regolare PEI
3. Assenze per disagio psicologico o socio-economico-familiare, documentabili. Alunno in situazione particolare per cui non si ritiene opportuna la ripetenza
4. Assenze per motivi familiari dichiarati formalmente tramite idonea documentazione, che certifichi l'eccezionalità dell'impedimento e attesti l'impossibilità di frequentare altre strutture scolastiche, purché ci siano sufficienti elementi per la valutazione dell'alunno.
5. Eccezionalmente, assenze per impegni sportivi a livello agonistico e o artistico-culturali a alto livello, certificati dall'associazione sportiva di frequenza e che questa sia riconosciuta dal CONI, o culturale di appartenenza.
6. Elementi valutativi sufficienti per esprimere un giudizio orientato alla promozione.

Il Dirigente scolastico
f.to* Enzo Michelangeli

* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2, D.lgs. 39/1993